

## ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI

a cura Massimiliano De Bonis

Diverse categorie professionali, negli ultimi anni sono state investite dall'onere di adeguare le procedure dei propri studi per garantire il puntuale adempimento di nuove tipologie di obblighi e specificatamente quelli in materia di tutela della privacy e di antiriciclaggio, e la gravosità di taluni di questi adempimenti hanno generato un non celato malcontento tra gli addetti ai lavori.

In materia di antiriciclaggio, per i professionisti del settore, le complicazioni hanno una data di origine ben precisa: 20 Febbraio 2004. E' la data di approvazione del D.Lgs. n. 56 con il quale il Legislatore (nella necessità di dover recepire la "seconda direttiva" della Comunità Europea) coinvolse attivamente talune categorie professionali nella lotta al riciclaggio. Tuttavia come spesso succede negli iter legislativi del nostro paese, la medesima norma che istituiva gli obblighi, conteneva altresì il rinvio dell'effettiva entrata in vigore, subordinandola ad un successivo Decreto Ministeriale attuativo (che potesse disciplinare l'omogeneità delle procedure) da vararsi entro 240 giorni. Con tempismo anche qui tutto "Italiano" i 240 giorni sono diventati 714, ma alla fine il Ministero della Economia e delle Finanze partorì il D.M. 141 del 3 Febbraio 2006 (evidentemente in maniera anche alquanto affrettata, alla luce delle ulteriori modifiche resesi necessarie ed operate con il D.M. 60 del 10 Aprile 2007). Tale decreto, concertato da un provvedimento dell'U.I.C., stabilì la data del Big Bang per i professionisti: 22 Aprile 2006.

Da tale data, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, notai ed avvocati hanno dovuto (o avrebbero dovuto) per ogni nuovo incarico acquisito, adempiere a nuovi obblighi consistenti in una preventiva valutazione dell'incarico, l'identificazione del proprio cliente, la

# Il commercialista telematico

registrazione dei dati anagrafici in un archivio appositamente istituito, nonché al controllo delle operazioni effettuate dallo stesso, con eventuale segnalazione agli uffici competenti delle operazioni classificabili come “sospette”.

Allo stesso modo hanno dovuto provvedere entro il 21 Aprile 2007 nei confronti dei clienti e degli incarichi già conseguiti (ante 22 aprile 2006) ed ancora in essere a tale data.

In assenza di disposizioni normative inequivocabili riguardo le procedure operative, l'Ufficio Italiano Cambi (organismo soppresso, cui è succeduto la Banca d'Italia che ha costituito l'U.I.F. – Unità di Informazione finanziaria, organizzazione autonoma ed indipendente) con una serie di provvedimenti in risposta a quesiti specifici, ha consentito ai destinatari della disciplina, di potersi destreggiare nell'applicazione pratica dei propri compiti.

Successivamente, il D.Lgs n. 231 del 21/11/2007 (che costituisce una sorta di Testo Unico sull'antiriciclaggio, avendo riscritto interamente la disciplina previgente), il cui varo si è reso necessario non solamente per operare un “lifting” alla previgente normativa, ma nell'esigenza di dover recepire la cosiddetta “terza direttiva” della Comunità Europea, è intervenuto con interpretazioni assai restrittive con riguardo alla tipologia di operazioni oggetto di “attenzione” normativa.

E' ovviamente indiscutibilmente condivisibile la ratio delle norme (nate nel nostro paese nel 1991, e rivolte inizialmente ai soli intermediari finanziari) mirate a monitorare e quindi contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio, ed è altrettanto indiscutibile che una collaborazione attiva richiesta agli iscritti ad albi ed associazioni professionali (per quanto deontologicamente già in qualche modo obbligati) sia necessaria ed opportuna. Ma è altrettanto indiscutibile che l'eccessivo appesantimento di adempimenti (per lo più puramente formali) cui il professionista è chiamato ad ottemperare, possa generare disaffezione verso quelle istituzioni, alle quali viceversa il professionista, per ruolo, è chiamato spesso ad affiancarsi (o in qualche circostanza a sostituirsi).

# Il commercialista telematico

Ed in quest'ottica, appaiono senza dubbio criticabili alcune posizioni Ministeriali assunte:

ci si riferisce ad esempio alla recente presa di posizione riguardo i “pagamenti effettuati a mezzo del Modello F24” (qualora superiori ai 15.000 Euro sono operazioni che rientrano tra quelle soggette agli obblighi di identificazione della clientela e registrazione nell'Archivio Unico). Tali operazioni vengono già monitorate dal canale finanziario (bancario) al momento del pagamento. Così come l'estensione ai componenti del collegio sindacale che svolgono attività di revisione contabile, appare superflua laddove la tenuta della relativa contabilità non sia “interna” (tenuta da personale interno all'azienda) ma affidata a professionisti esterni, e quindi automaticamente già assoggetta alla normativa. Tali duplicazioni ovviamente non apportano alcun elemento migliorativo al sistema di controllo, mentre contribuiscono ad un ulteriore aggravamento degli oneri posti a carico dei professionisti.

# Il commercialista telematico

## SOGGETTI ALL'OBBLIGO

### Professionisti soggetti all'obbligo

- I soggetti iscritti negli albi:
  - dei ragionieri e periti commerciali;
  - dei dottori commercialisti;
  - dei consulenti del lavoro;
- I soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili;
- Le società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB;
- Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolge in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
- Notai
- Avvocati


*Sono quindi inclusi i Tributaristi non iscritti ad alcun Albo professionale, i C.A.F. e le Associazioni di categoria qualora svolgano una o più delle attività oggetto di attenzione normativa ed i componenti dei collegi sindacali che svolgono anche attività di revisione contabile (prima espressamente esclusi dalla UIC).*

I soggetti sopra identificati quindi devono assumere l'obbligo, preventivamente l'accettazione di un incarico professionale, di effettuare una verifica della clientela, degli incarichi acquisiti e delle operazioni poste in essere.

Per individuare gli incarichi in relazione ai quali il professionista deve attivare la serie di procedure cautelative previste dalla disciplina, ci possiamo avvalere, oltre che della formulazione dell'art. 16 del citato D.Lgs., dei documenti di prassi ereditati dal compianto U.I.C., laddove non siano già espressamente intervenuti recenti chiarimenti che li abbiano "superati".

# Il commercialista telematico

## TIPOLOGIE DI OPERAZIONI



# Il commercialista telematico

All'atto pratico quindi vi sono tipologie di incarico che rientrano sempre e comunque tra quelle oggetto agli obblighi di identificazione del cliente che lo ha conferito. La tenuta della contabilità (in qualsiasi forma ordinaria o semplificata), la funzione di revisore contabile, la redazione di piani economici o finanziari, la redazione di bilanci ed ogni altra forma di consulenza fiscale, contrattuale od aziendale che sia, rientrano decisamente nelle operazioni di carattere continuativo, e pertanto di valore (con riferimento alla prestazione fornita ed alle eventuali movimentazioni) non determinabile.

Per altre tipologie viceversa, quali la consulenza in una specifica transazione o contratto (si pensi ad una locazione commerciale, piuttosto che ad una cessione o trasformazione societaria, una perizia di parte piuttosto che un arbitrato ecc...) l'obbligo scatta quando tale prestazione abbia ad oggetto mezzi di pagamento pari o superiori a 15.000 euro (indipendentemente dal frazionamento o meno della operazione che va valutata come unica).

Assume pertanto a tali fini valore sostanziale, e non puramente formale, la modalità di conferimento dell'incarico. Si pensi al cliente che si affida ad un Commercialista per ricevere assistenza tributaria relativamente a talune cartelle esattoriali pervenutegli; pur se di modesto importo, l'insorgenza dell'obbligo varierà a seconda che si conferiscano singoli incarichi relativi ai singoli procedimenti, piuttosto che un unico incarico generico rilasciato al professionista per l'assistenza continuativa in materia di contenzioso tributario.

*A tal fine riveste particolare importanza la cura dedicata alla formulazione dell'incarico professionale, rammentando oltretutto che la finalità di trattamento dei dati utilizzati ai fini antiriciclaggio, deve necessariamente essere specificatamente prevista tra quelle contenute nell'informativa ai sensi del Codice della Privacy da rilasciare al cliente all'atto dell'assunzione dell'incarico. Si evidenzia che eventuali informative rilasciate con riferimento alla normativa abrogata, piuttosto che al D.Lgs. 231/2007 in vigore, vanno "ripetute".*

Del tutto incongruente appare poi la posizione presa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in risposta ad alcuni quesiti posti dal Consiglio

# Il commercialista telematico

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, riguardo i pagamenti effettuati con il Modello F24.

Tali operazioni, come detto, non sono state esentate, con la conseguenza che teoricamente il professionista sarebbe esonerato dall'identificare un cliente che gli affida l'incarico di elaborare la propria dichiarazione dei redditi, salvo invece ricadere negli obblighi al momento della elaborazione del modello F24 dei relativi versamenti. Ancor più la portata risulta restrittiva in considerazione dell'ambiguità interpretativa; si pensi alle casistiche di compensazioni di importi elevati ma con saldo finale inferiore alla "soglia di attenzione" o viceversa alle ipotesi di versamenti rateali singolarmente inferiori al tetto, ma riferiti ad un unico debito fiscale superiore alla detta soglia. E' evidente che nella maggioranza delle casistiche, la cautela professionale porterà ad includere negli adempimenti obbligatori la stragrande maggioranza delle operazioni relativa ad assistenza per le dichiarazioni fiscali con la conseguente vanificazione di una semplificazione che viceversa era stata prevista normativamente.

Per una categoria che piange, un'altra sorride. I consulenti del lavoro hanno visto ridurre notevolmente la portata degli adempimenti ad essi prescritti con riguardo alla materia del lavoro dagli stessi tipicamente gestita.

*La dispensa per i Consulenti del Lavoro, espressamente prevista dal T.U. antiriciclaggio, a parere del Ministero dell'Economia e della Finanze, va interpretata in maniera estensiva a tutti i soggetti che mettono in atto adempimenti relativi all'amministrazione del personale*

Per quanto riguarda gli incarichi acquisiti dai Notai e dagli Avvocati, si rammenta che rientrano nei vincoli esclusivamente gli incarichi relativi ad operazioni finanziarie e/o immobiliari effettuate in nome o per conto del proprio cliente, o quando l'attività di assistenza verso il proprio cliente comporti:

- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

# Il commercialista telematico

- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società.

## ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

In presenza quindi di incarichi relativi alle fattispecie su elencate, sorge l'obbligo normativamente definito di "adeguata verifica della clientela".

Tale verifica va fatta sia per tutti i nuovi clienti (intendendosi per "nuovi" quelli acquisiti dall'entrata in vigore della nuova normativa, ovvero dal 29 Dicembre 2007) sia per quelli già acquisiti. Sussistendo un divieto di instaurazione del rapporto per tutti i casi in cui non sia possibile effettuare tale verifica, così come un obbligo di far decadere gli eventuali rapporti già in essere, è naturale ritenere che l'insorgenza dell'obbligo sia preventivo l'effettuazione di ogni operazione e quindi quanto meno contestuale al conferimento dell'incarico (né è stata prevista alla data un più ampio termine entro il quale effettuare la adeguata valutazione per la clientela già acquisita).

In sostanza l'adempimento richiesto dalla legge si può riassumere in:


- Identificazione dell'identità del cliente;
- Identificazione dell'identità del titolare effettivo dell'operazione;
- Acquisizione di dichiarazione riguardo lo scopo e la natura dell'operazione;
- Registrazione dei dati
- Successivo monitoraggio delle transazioni concluse nel corso del rapporto professionale.

Tuttavia nella nuova formulazione legislativa, ha assunto un ruolo chiave la valutazione del "rischio" dell'operazione. Dalla differente valutazione di tale elemento, difatti, scaturisce una differenziazione delle procedure di adeguata verifica, previste per talune fattispecie in modalità "semplificata", così come per talune altre in modalità "rafforzata".



# Il commercialista telematico


La procedura c.d. ordinaria si può schematizzare come segue:



[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

# Il commercialista telematico



Il D.Lgs. 231/07 ha introdotto novativamente tra gli obblighi, anche quello di conservazione e di aggiornamento della documentazione idonea alla identificazione, che dovranno pertanto essere custoditi per un periodo di dieci anni dal termine della prestazione professionale fornita, ed eventualmente esibiti su richiesta agli organi competenti a seguito di indagini finanziarie.

L'archivio unico informatico (che per quanto superfluo rammentiamo è obbligatorio per i professionisti solo qualora sussistano informazioni da registrare), nella stragrande maggioranza dei casi pratici è sostituibile da un registro cartaceo che deve contenere i dati identificativi della clientela, con possibilità di conservazione degli ulteriori dati e dei documenti direttamente nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Gli obblighi relativi alla adeguata verifica della clientela non si esauriscono con l'identificazione e la registrazione del cliente (e con l'identificazione del titolare effettivo), ma proseguono nel corso del rapporto con quello che la normativa definisce il "controllo costante nel corso della prestazione professionale". Per tale

# Il commercialista telematico

si intende l'analisi delle transazioni concluse durante la durata della prestazione professionale e l'aggiornamento dei documenti e delle informazioni detenute.

Le semplificazioni cui si faceva menzione prima, sono previste per talune tipologie di clienti (requisiti soggettivi) o di operazioni (requisiti oggettivi).

Difatti qualora il cliente da identificare rientri in una delle categorie a loro volta assoggettate ad obblighi in materia di antiriciclaggio (intermediari finanziari, pubbliche amministrazioni ecc.) o prestazioni che hanno ad oggetto operazioni finanziarie specifiche (assicurazioni sulla vita, forme pensionistiche complementari ecc.) è possibile avvalersi (una volta accertati i detti requisiti) delle semplificazioni normative che escludono gli adempimenti relativi alla identificazione del titolare effettivo, alla richiesta di informazioni sullo scopo della prestazione da fornire e soprattutto al controllo costante nel corso della prestazione professionale. Restano fermi ovviamente gli obblighi di identificazione e registrazione (nonché ovviamente di segnalazione di eventuali operazioni sospette).

Di contro vi sono situazioni che prevedono un rafforzamento degli obblighi di adeguata verifica: Quando il cliente da identificare non è fisicamente presente (salvo si tratti di clienti già identificati, o se in possesso dell'attestazione di identificazione rilasciata da un soggetto abilitato), o quando si è in presenza di operazioni soggette a rischi più elevati di riciclaggio. Tali obblighi rafforzati (previsti dall'art. 28) richiedono l'attivazione di forme supplementari di verifica dell'identità dei soggetti e di monitoraggio del rapporto.

Come valutare però la presenza di un rischio più elevato di riciclaggio?

La normativa prevede la possibilità di emanazione di disposizioni attuative specifiche da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tuttavia in mancanza di tali disposizioni (che la norma non richiede esplicitamente, ma prevede come semplice facoltà), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è intervenuto con l'elaborazione di un interessante documento (settembre 2008) che, lungi dal poter rivestire fonte normativa, fornisce tuttavia delle linee guida di valutazione che possono fungere da

# Il commercialista telematico

riferimento univoco per la categoria (ed auspicabilmente per tutte le categorie di professionisti interessati alla norma).

*Si rimanda all'applicazione allegata al presente documento, elaborata secondo le linee guida fornite dal C.N.D.C.E.C., per un approfondimento sui criteri di valutazione del rischio e sugli eventuali obblighi rafforzati che eventualmente ne derivano.*

## OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Resta invariato l'obbligo di segnalare qualsiasi operazione di cui abbia evidenza il professionista nel corso dell'esecuzione del proprio mandato professionale che sia sospettata di celare tentativi o compimenti di riciclaggio.

Si rammenta che:

- Dal 1 Gennaio 2008, l'organismo deputato a ricevere tali segnalazioni è l'U.I.F. istituito presso la Banca d'Italia;
- E' prevista la possibilità di inoltrare le segnalazioni anche tramite gli ordini professionali;
- Resta ancora "in vigore" il provvedimento UIC del 24/2/2006 che ne prevede i criteri (disposizioni tecniche);
- Restano esentate dall'obbligo di segnalazione, le informazioni acquisite dal professionista nel corso dell'esame della posizione giuridica, laddove ci sia mandato professionale per difesa o rappresentanza.

*Massimiliano De Bonis*

*30 Ottobre 2008*